

Comune di Barrali

Provincia di Cagliari



Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.)

Approvato con deliberazione	C.C. N. 30 del 29.12.2009
Modificato con deliberazione	C.C. N. 23 del 28.06.2010
Integrato con deliberazione	C.C. N. 8 del 11.05.2015

SOMMARIO

TITOLO I AMBITO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO, TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE		
Art.	1	Ambito e finalità del regolamento
Art.	2	Tipologie di occupazioni
Art.	3	Accessi carrabili
Art.	4	Concessione di suolo pubblico per esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
Art.	5	Occupazioni abusive
TITOLO II PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE. DECADENZA, ESTINZIONE, RINUNCIA, MODIFICA, SOSPENSIONE, REVOCA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE		
Art.	6	Domanda di occupazione
Art.	7	Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione
Art.	8	Obblighi del concessionario
Art.	9	Durata dell'occupazione
Art.	10	Titolarità della concessione o autorizzazione
Art.	11	Decadenza, estinzione e rinuncia della concessione o autorizzazione
Art.	12	Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione
Art.	13	Rinnovo della concessione o autorizzazione
TITOLO III TASSA OCCUPAZIONE: ISTITUZIONE, COMMISURAZIONE, APPLICAZIONE		
Art.	14	Istituzione ed oggetto della tassa
Art.	15	Criteri per la determinazione della tariffa della tassa
Art.	16	Classificazione delle strade
Art.	17	Criteri di commisurazione della tassa rispetto alla durata delle occupazioni
Art.	18	Modalità di applicazione della tassa

TITOLO IV
SOGGETTI PASSIVI. AGEVOLAZIONI. ESCLUSIONI. VERSAMENTO.
RISCOSSIONE COATTIVA. RIMBORSI. SANZIONI. ATTIVITA' DI RECUPERO.
CONTENZIOSO

Art.	19	Soggetto passivo
Art.	20	Agevolazioni
Art.	21	Esenzioni
Art.	22	Versamento della tassa per le occupazioni permanenti
Art.	23	Versamento della tassa per le occupazioni temporanee
Art.	24	Riscossione coattiva
Art.	25	Rimborsi
Art.	26	Sanzioni
Art.	27	Interessi
Art.	28	Contenzioso

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.	29	Disposizioni finali e transitorie
-------------	-----------	--

TITOLO I

AMBITO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO. TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Articolo 1

Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 507 del 1993 e del decreto legislativo n. 446 del 1997, disciplina i criteri di applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio, il rinnovo e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime.
2. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva della tassa, le agevolazioni, le esenzioni.
3. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 2

Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a. sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, aventi durata almeno pari ad un anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b. sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e le occupazioni poste in essere in occasione dei mercati settimanali.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 1, comma 3, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio Tributi, su domanda dell'interessato.
3. Non sono soggette a concessione o autorizzazioni le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio a pagamento. Per tali occupazioni è dovuto solo il pagamento della tassa il cui documento di quietanza è prova dell'assolvimento degli obblighi gravanti sul soggetto interessato.
4. L'occupazione delle aree scoperte destinate a parcheggi a pagamento si intende a carattere permanente stante la continuativa disponibilità dell'area.

Articolo 3

Accessi carrabili

1. Sono soggetti alla tassa gli accessi carrabili ai fondi o agli edifici per i quali il proprietario richiede il divieto di sosta sull'area antistante gli accessi medesimi per una superficie massima di mq. 10, da

calcolarsi ipotizzando una profondità di occupazione di mt. 1 tra la carreggiata stradale e il perimetro del fabbricato.

2. Il richiedente, una volta ottenuta l'autorizzazione, è tenuto, in conformità a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada, all'apposizione di specifico cartello di divieto di sosta in prossimità dell'accesso.

3. Il suddetto cartello dovrà indicare il numero di autorizzazione rilasciata.

Articolo 4

Concessione di suolo pubblico per esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. I titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono richiedere la concessione per l'utilizzo dei soli spazi pubblici adiacenti i propri esercizi, purché non sussistano altri tipi di impedimenti sullo spazio rimanente e sia garantito uno spazio di passaggio di almeno 120 cm.

2. Le strutture poste sul suolo pubblico (sedie, tavolini, fioriere, ecc.) devono essere tali da non costituire pericolo od ostacolo per l'utenza pedonale o veicolare e devono essere rimossi negli orari giornalieri non contemplati dall'autorizzazione.

3. Qualora gli spazi occupati siano corredati da coperture dell'area oggetto dell'occupazione, le stesse dovranno elevarsi per un'altezza minima dal piano di calpestio pari a mt. 2,50.

4. Il concessionario è tenuto a provvedere alla pulizia iniziale e finale ed a mantenere puliti gli spazi concessi, compreso lo svuotamento dei cestini pubblici situati nelle vicinanze.

5. Il concessionario deve inoltre sensibilizzare la propria clientela al mantenimento della pulizia degli spazi pubblici concessi e di quelli in adiacenza e ad utilizzare gli appositi cestini per i rifiuti (relativamente agli alimenti e/o bevande da asporto), ed eventualmente intervenire personalmente nella pulizia in caso di comportamenti scorretti.

Articolo 5

Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

a. difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;

b. che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia Municipale rileva la violazione e con apposito verbale viene disposta la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

4. Alle occupazioni abusive sono applicate le tariffe, con esclusione delle agevolazioni, previste per le occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.

TITOLO II

PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE. DECADENZA, ESTINZIONE, RINUNCIA, MODIFICA, SOSPENSIONE, REVOCA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Articolo 6 Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 1, comma 3, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio Tributi domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata almeno 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata almeno 10 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dai commi 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione deve contenere:
 - a. nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b. nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
 - c. l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d. la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - e. la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f. il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
6. Se la domanda di concessione o autorizzazione risulta incompleta o carente negli elementi di cui al precedente comma, l'Ufficio Tributi provvede a richiedere nel termine di dieci giorni, se trattasi di occupazione permanente, o di cinque giorni, se trattasi di occupazione temporanea, con lettera raccomandata o altro mezzo ritenuto idoneo all'interessato le necessarie regolarizzazioni od integrazioni. In tale ipotesi il termine per il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione previsto ai precedenti commi 2 e 3, decorre dalla data dell'avvenuta regolarizzazione od integrazione. La mancata regolarizzazione o integrazione, nei suddetti termini, comporta l'archiviazione della domanda e l'interruzione del procedimento.
7. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
8. Il provvedimento di occupazione o autorizzazione non può essere rilasciato se il richiedente si trova, nei confronti del Comune, in situazioni di morosità per il mancato o parziale pagamento di importi dovuti per tributi o entrate extratributarie. A tal fine, l'Ufficio Tributi, prima del rilascio del

provvedimento di concessione o autorizzazione, dovrà verificare la sussistenza di eventuali debiti del richiedente.

9. E' consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al Comando di Polizia Municipale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, ad attivare il procedimento per il rilascio della concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Articolo 7

Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. Il rilascio degli atti di autorizzazione e concessione sono di competenza dell'Ufficio Tributi.
2. Le domande di occupazione sono assegnate all'Ufficio Tributi per l'istruttoria e la definizione delle stesse, entro i termini di cui all'art. 6 commi 2 e 3.
3. L'Ufficio Tributi se non sussistono motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività od impedimenti legislativi in conformità a quanto disposto dal Titolo II, Capo I, del codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni e del relativo regolamento di attuazione, acquisisce gli eventuali pareri dal Comando di Polizia Municipale.
4. L'Ufficio Tributi, acquisiti i pareri dal Comando di Polizia Municipale e verificato il pagamento della tassa, rilascia il provvedimento di concessione o autorizzazione.
5. L'Ufficio Tributi se sussistono motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività od impedimenti legislativi, comunica al richiedente l'occupazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante i messi notificatori, il rigetto della domanda indicando i motivi precisi della determinazione di diniego.
6. L'atto di concessione o autorizzazione deve contenere:
 - a. il cognome e nome o ragione sociale, il codice fiscale e/o la partita IVA e l'indirizzo del richiedente;
 - b. le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali sono subordinate le concessioni e le autorizzazioni;
 - c. la durata della concessione o autorizzazione, espressa in anni, mesi, giorni od ore di occupazione;
 - d. il tipo di attività autorizzata, i mezzi da utilizzare, la descrizione dell'opera o dell'impianto da eseguire;
 - e. la quantificazione della tassa dovuta e versata con allegazione della relativa attestazione di pagamento;
 - f. l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 8 del presente regolamento.
7. L'atto di concessione o autorizzazione, rilasciato ai sensi dei precedenti commi, ha effetti limitatamente alla facoltà o diritto di occupazione delle aree o spazi pubblici nei modi e nei termini previsti dall'atto stesso e del presente regolamento.
8. L'atto di concessione o autorizzazione ad occupare l'area o lo spazio pubblico non sostituisce gli altri atti amministrativi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività esercitate sulle aree o spazi pubblici occupati.
9. Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione.

Articolo 8

Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a. munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b. eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - c. rimuovere imballi, cartoni e quanto altro non rientri nel normale servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani;
 - d. esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
 - e. non subconcedere o trasferire a terzi la concessione;
 - f. versare la tassa alle scadenze previste.
2. I commercianti su aree pubbliche, i produttori agricoli, gli esecutori delle opere dell'ingegno, che ottengano l'assegnazione per la giornata di un posteggio non occupato dal titolare, non hanno l'obbligo di presentare la domanda di occupazione di suolo pubblico.
3. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.
4. Quando l'occupazione è realizzata con strutture la cui installazione potrebbe arrecare danno al suolo pubblico, il concessionario è tenuto a depositare al momento del ritiro dell'atto di autorizzazione o concessione idonea cauzione da versare nelle casse comunali. La cauzione è fissata nell'atto di autorizzazione o concessione ed è graduata in ragione della potenzialità della struttura da installare di arrecare danno al suolo pubblico. L'Ufficio Tributi, cessata l'occupazione, previa verifica dello stato dei luoghi, autorizza la restituzione della cauzione.

Articolo 9

Durata dell'occupazione

1. Le concessioni sono rilasciate per la durata massima di anni 10, eventualmente rinnovabili dopo ulteriore richiesta, salvo quanto disposto da normative diverse senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 10

Titolarità della concessione o autorizzazione

1. Chi intende succedere, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento della tassa relativa.
2. Il cedente può chiedere il rimborso della tassa eventualmente pagata in eccedenza e relativa al periodo di non occupazione.

Articolo 11

Decadenza, estinzione e rinuncia della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a. il mancato versamento della tassa stabilita e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b. l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c. la violazione alla norma di cui all'art. 8, lettera e), relativa al divieto di subconcessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, della tassa versata, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a. la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b. la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c. la rinuncia del concessionario, da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data di decorrenza della stessa.
4. L'estinzione e la rinuncia non comporta la restituzione della tassa eventualmente pagata e relativa al periodo di non occupazione.
5. Se l'occupazione non è ancora iniziata l'estinzione e la rinuncia comporta la restituzione della tassa eventualmente versata, previa presentazione di apposita istanza.

Articolo 12

Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune non danno diritto al concessionario di alcun indennizzo eccetto il rimborso proporzionale della tassa corrisposta.

Articolo 13

Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno sessanta giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, almeno due giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.
4. Le occupazioni temporanee dei posteggi dei mercati si considerano nuovamente richieste qualora non siano espressamente rinunciate prima della scadenza.
5. Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere, ovvero di altri oneri a carico del concessionario, costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo.

TITOLO III

TASSA OCCUPAZIONE: ISTITUZIONE, COMMISURAZIONE, APPLICAZIONE

Articolo 14 Istituzione ed oggetto della tassa

1. L'occupazione, anche senza titolo, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate ai mercati, anche attrezzati, costituisce presupposto per il pagamento della tassa in base a tariffa, e ciò, a prescindere dal tipo e dalla forma dell'atto amministrativo con il quale è autorizzata l'occupazione.
2. E' assoggettata al pagamento della tassa suddetta anche l'occupazione di aree private, soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e tempi di legge.

Articolo 15 Criteri per la determinazione della tariffa della tassa

1. I criteri per la determinazione della tariffa della tassa sono individuati sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a. classificazione delle strade;
 - b. entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c. durata dell'occupazione;
 - d. valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e. valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
2. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono determinate con deliberazione della Giunta Municipale.
3. Le tariffe possono essere aggiornate periodicamente con deliberazione di Giunta Municipale da adottare entro i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione.
4. L'omesso o ritardato aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 16 Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione della tassa, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in N° 2 categorie:
Aree pubbliche di I categoria:
 - Via Cagliari
 - Via Donori (parte adiacente alla piazza S. Lucia e alla piazza del Popolo)
 - Piazza del Popolo

- Piazza S. Lucia
- Vico Santa Lucia
- Via Funtana Manna
- Piazza Funtana Manna
- Via Guglielmo Marconi (dall'intersezione con il Vico Santa Lucia all'intersezione
Con la Piazza Funtana Manna)

Aree pubbliche di II categoria:

- Tutte le restanti aree non comprese nella categoria I.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione della tassa si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
 3. Alle aree appartenenti alla I categoria viene applicata la tariffa più elevata.
 4. La tariffa per le aree di II categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla I categoria.

Articolo 17

Criteri di commisurazione della tassa rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate alla tassa annua; per il primo anno la tassa è rapportata ai mesi di effettiva occupazione. A tal fine, l'occupazione realizzata per almeno 15 giorni si considera realizzata per l'intero mese.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate alla tassa nella misura prevista per le singole tipologie, a giorno o, nel caso di durata inferiore al giorno, alle ore di effettiva occupazione. In quest'ultimo caso la tariffa oraria è determinata dividendo la tariffa giornaliera per ventiquattro.

Articolo 18

Modalità di applicazione della tassa

1. La tassa è commisurata all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Per le occupazioni permanenti nelle aree di mercato attrezzate la superficie da assumere ai fini della determinazione della tassa è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con autonomo atto di concessione.
3. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dai comuni e dalle province, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
4. Non è assoggettabile alla tassa le occupazioni complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato o lineare.
5. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile alla tassa è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene proiettata al suolo.
6. Le occupazioni fatte con vetrine adiacenti ad esercizi commerciali e adibite all'esposizione di merci si considerano fatte sul suolo pubblico, ancorché non poggianti direttamente su di esso.
7. La tassa è commisurata alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico, cioè alla superficie effettivamente occupata con oggetti o attrezzature o alla superficie delimitata in modo da impedire il libero accesso.
8. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, sono assoggettate alla tassa commisurata al numero complessivo delle relative utenze. Per ciascun utente la misura unitaria di tariffa è pari ad € 0,77 (l'importo è ottenuto rivalutando

€ 0,64, con riferimento alle variazioni istat intervenute fino all'anno 2006), rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente, con un minimo annuo ad azienda di € 516,45. Il numero degli utenti è quello massimo registrato nel corso dell'esercizio, ed include le utenze in atto, nonché tutte quelle cessate od iniziate nell'esercizio medesimo, a prescindere dalla loro durata. È in facoltà del Comune di richiedere alle aziende informazioni e documenti giustificativi delle utenze in atto, cessate od iniziate, e di effettuare controlli nel territorio comunale.

TITOLO IV

SOGGETTO PASSIVO. AGEVOLAZIONI. ESCLUSIONI. VERSAMENTO. RISCOSSIONE COATTIVA. RIMBORSI. SANZIONI. ATTIVITA' DI RECUPERO. CONTENZIOSO

Articolo 19 Soggetto passivo

1. La tassa è dovuta dal titolare della concessione o autorizzazione oppure dall'occupante di fatto anche se abusivo.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento della tassa.
3. Nel caso di accessi carrabili condominiali di cui al precedente art. 3, soggetto passivo è il condominio ove costituito. In caso di mancata costituzione del condominio, tutti i condomini sono coobbligati al pagamento della tassa.
4. In caso di ordinanza, emessa dall'Autorità competente, che imponga la chiusura di spazi o aree pubbliche per motivi di sicurezza o salute pubblica, il soggetto responsabile, o proprietario dell'immobile, che ha comportato l'emissione dell'ordinanza è tenuto a pagare la relativa tassa, in misura corrispondente alla superficie occupata moltiplicata per la tariffa base giornaliera. Tale tassa è dovuta anche nel caso che l'occupazione delle aree pubbliche avvenga con provvedimento coattivo per inadempienza del privato. Il responsabile dell'emanazione dell'ordinanza è tenuto ad indicare tale onere nella stessa, precisando la misura della tassa dovuta per ogni giorno di occupazione, ed a trasmettere copia della stessa al Settore Tributi.

Articolo 20 Agevolazioni

1. Le tariffe della tassa sono ridotte:
 - a. del 50 per cento per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo;
 - b. del 50 per cento per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30 giorni con stipulazione di apposita convenzione. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del

territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità;

c. dell'80 per cento per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri;

d. dell'80 per cento per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive;

e. del 70 per cento per le occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico;

f. dell'80 per cento per gli accessi carrabili di cui al precedente articolo 3;

g. del 50 per cento per le occupazioni temporanee realizzate da artigiani, hobbisti, venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il proprio prodotto;

h. del 50 per cento per le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art. 46 del decreto legislativo n. 507 del 1993;

i. del 50 per cento per le occupazioni ordinarie realizzate per l'esercizio delle attività edili;

2. Le riduzioni di cui al comma 1 non sono cumulabili, fatta eccezione per quelle previste alle precedenti lett. b e g, e sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

3. Sono esonerate dalla tassa le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate.

Articolo 21 **Esenzioni**

1. Sono esenti dalla tassa le seguenti tipologie di occupazione:

a. le occupazioni che non si protraggono per più di 2 ore;

b. le occupazioni per i parcheggi e gli accessi carrabili destinati al nucleo familiare di soggetti portatori di handicap;

c. i passi carrabili di cui all'art. 44 del D.Lgs. 507/1993;

d. fosse biologiche;

e. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti pubblici e privati di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del T.U. delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

g. le tabelle indicative delle stazioni e ferrovie e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni pubblicitarie;

h. le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;

i. le occupazioni con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

l. le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, realizzate da privati;

m. le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;

- n. le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile.
- o. le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative, sociali, ricreative e del tempo libero non comportanti attività di vendita o di somministrazione, e di durata non superiore a ventiquattro ore;
- p. le occupazioni promosse da associazioni senza fine di lucro con il patrocinio del Comune di Barrali, purché riferite a manifestazioni ed iniziative di carattere culturale, sportivo, sociale.
- q. le occupazioni per operazioni di trasloco o di manutenzione del verde (es. : potatura alberi) con mezzi o scale meccaniche o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore;
- r. le occupazioni con griglie, lucernari e vetrocementi;
- s. le occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i cento metri quadrati;
- t. le occupazioni in genere obbligatorie per norma di legge e regolamentari, purché la superficie non ecceda quella consentita normativamente, nonché occupazioni alle quali sia formalmente riconosciuto il carattere della pubblica utilità ancorché realizzato con la collaborazione organizzativa di privati;
- u. le occupazioni per l'installazione di attrazioni, giochi e divertimento dello spettacolo viaggiante, limitatamente alla festa patronale.

Articolo 22

Versamento della tassa per le occupazioni permanenti

1. La tassa per le occupazioni permanenti va corrisposta annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione, contenente la quantificazione della tassa stessa.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento della tassa va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno.
4. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno la tassa sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso.
5. La tassa deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in due rate, aventi scadenza 30 aprile e 30 settembre, qualora l'importo della tassa annua sia superiore ad €. 1.000,00.
6. In ogni caso il versamento dell'ultima rata deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.

Articolo 23

Versamento della tassa per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee la tassa deve essere versata all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione della stessa.
2. La tassa deve essere corrisposta in un'unica soluzione anticipata entro il 31 gennaio dell'anno di competenza. E' ammessa la possibilità del versamento in due rate semestrali anticipate, aventi scadenza 31 gennaio e 30 giugno, qualora l'importo della stessa sia superiore ad €. 1.000,00 ovvero in caso di stipula di apposita convenzione.
3. In ogni caso il versamento dell'ultima rata deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.

Articolo 24

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento viene effettuata con la procedura prevista dal decreto legislativo n. 112 del 1999 ovvero dal regio decreto n. 639 del 1910 ovvero con altra modalità prevista dalla legge.
2. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 25

Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di tassa, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quanto è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.
2. Il procedimento di rimborso deve essere completato entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi conteggiati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dall'istanza di rimborso.

Articolo 26

Sanzioni

1. Le occupazioni realizzate senza autorizzazione o concessione sono punite con l'applicazione delle sanzioni previste dai commi 4 e 5 dell'art. 20 del codice della strada approvato con decreto legislativo n. 285 del 1992 e s. m. i. La sanzione è irrogata dal Comando di Polizia Municipale.
2. Oltre alla sanzione indicata al comma 1, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
 - a. in caso di omessa presentazione della denuncia di inizio occupazione, sanzione dal 100% al 200% della tassa dovuta con un minimo di € 51,00;
 - b. in caso di infedele presentazione della denuncia, sanzione dal 50% al 100% della maggiore tassa dovuta;
 - c. in caso di omesso o parziale versamento, sanzione del 30% della tassa non versata.
 - d. le sanzioni di cui alle precedenti lettere a) e b) sono ridotte ad un quarto se entro il termine per la proposizione del ricorso alla commissione tributaria provinciale interviene l'adesione del contribuente con il pagamento della tassa, della sanzione e degli interessi.
3. Le predette sanzioni sono irrogate dal Settore Tributi. A tal fine, il Comando di Polizia Municipale trasmette al Settore Tributi i verbali di constatazione delle occupazioni abusive.
4. Se si tratta di occupazione temporanea, la sua durata si presume non inferiore a 30 giorni, salvo prova contraria ed il potere dell'Ente di accertare una durata maggiore. Ai fini della presente disposizione è temporanea l'occupazione fatta senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile. Se si tratta di occupazioni permanenti, la sua durata si presume non inferiore all'anno, salvo prova contraria ed il potere dell'Ente di accertare una durata maggiore.

Articolo 27
Interessi

1. Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo all'ultimo previsto per il versamento.

Articolo 28
Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1034 del 1971.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 29
Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento esplica i suoi effetti dal 1° gennaio dell'anno 2010.
2. Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.